

# Statuto dell'Ente Bilaterale della Vigilanza Privata della Regione Lazio EBITEV

**Art. 1** - Visto l'art. 12 e seguenti del Codice Civile, visto l'art. 11 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da Istituti di Vigilanza Privata del 08/01/2002 e gli articoli 4 - 4.1 - 4.2 - 4.3 - 4.4 - 4.5 del Contratto Integrativo Territoriale della Vigilanza Privata del 16/07/2004,

Le parti stipulanti:

ANIVP

ASSVIGILANZA

UNIV

FEDERVIGILANZA

FILCAMS CGIL Roma Lazio

FISASCAT CISL Roma Lazio

UILTUCS UIL Roma Lazio

istituiscono con il presente Statuto, una associazione avente la denominazione di ENTE BILATERALE REGIONALE DELLA VIGILANZA PRIVATA in breve di seguito denominata EBITEV.

Inoltre si precisa che le Associazioni ANIVIP e FEDERVIGILANZA dal 1° settembre u.s. si sono unificate in una sola associazione denominata ASS.IV.

**Art. 2** – L'EBITEV ha sede provvisoria in Roma, Via Principe Amedeo, 23 – 00185 Roma.

Con deliberazione dell'Organo Amministrativo potranno essere istituite sedi secondarie e uffici nella stessa regione.

**Art. 3 – Soci.** Sono soci ordinari e beneficiari dell'EBITEV i soci fondatori di cui all'Articolo 1 del presente Statuto. Sono, inoltre, soci beneficiari gli Istituti di Vigilanza ed i lavoratori da essi dipendenti, in regola con quanto previsto dal successivo articolo 17 del presente Statuto.

Le iniziative di cui al successivo Articolo 4 del Presente Statuto integrano i trattamenti minimi normativi contrattuali e sono destinate alle aziende ed ai lavoratori che corrispondano all'Ente le quote di finanziamento di cui al successivo Articolo 6.

**Art. 4 – Scopi e finalità.** L'EBITEV ha natura giuridica di Associazione non riconosciuta, non persegue scopi di lucro e si propone di promuovere e sostenere, con le opportune iniziative, il dialogo sociale tra le parti.

In particolare l'EBITEV ha i seguenti scopi:

- a. Istituisce l'Osservatorio Provinciale del mercato del lavoro che costituisce lo strumento per lo studio delle iniziative adottate dalle parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale, realizzando una fase di esame e di studio idonea a cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel territorio onde consentirne la stima dei fabbisogni occupazionali. Altresì l'EBITEV promuove ed elabora i dati relativi agli accordi realizzati in materia di contratti di apprendistato inviandone i risultati all'Osservatorio Nazionale.
- b. Promuove e gestisce, a livello locale, iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con la Regione e gli altri Enti preposti.
- c. Svolge le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, contribuendo al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto.
- d. Recepisce le potenziali modifiche, integrazioni ed innovazioni legislative e/o contrattuali in materia di lavoro, di previdenza e assistenza e di igiene e sicurezza.
- e. Riceve dalle Associazioni Imprenditoriali e dalle corrispondenti Organizzazioni Sindacali gli eventuali accordi applicativi in materia di mercato del lavoro.
- f. Fornisce il parere di conformità all'accordo quadro territoriale sui contratti di apprendistato dei progetti presentati dalle Aziende di cui al C.T.I. del 16 luglio 2004.
- g. Assolve altri compiti espressamente previsti dai Contratti e/o Accordi Collettivi, Nazionali e territoriali delle Categorie rappresentate dalle parti aderenti all'EBITEV quali: dirimere, attraverso la costituzione di Commissioni Paritetiche, sia a livello individuale che collettive, ogni vertenzialità economica e/o disciplinare connessa al rapporto di lavoro.
- h. Gestisce ogni ulteriore funzione ed iniziativa prevista dalle parti firmatarie in virtù di eventuali accordi stipulati a livello territoriale.
- i. Incentiva e promuove studi e ricerche sul settore vigilanza, con particolare riguardo all'analisi dei fabbisogni di formazione nel territorio.

- l. Promuove e progetta anche attraverso convenzioni, iniziative in materia di formazione e riqualificazione professionale.
- m. Attiva, direttamente o in convenzione, le procedure per accedere ai programmi comunitari ispirati e finanziati dai fondi strutturali, con particolare riferimento al Fondo Sociale Europeo e al Fondo Interprofessionale FOR.TE e ne programma, gestisce e assegna in convenzione la realizzazione.
- n. Favorisce, anche attraverso azioni formative, le pari opportunità per le donne, in vista della piena attuazione della legge 125/91, nonché il loro reinserimento nel mercato del lavoro dopo l'interruzione dovuta alla maternità.
- o. Riceve dalle Organizzazioni Sindacali gli accordi realizzati al 2° livello di contrattazione, per l'inoltro all'Ente Bilaterale Nazionale.
- p. Valorizza in tutti gli ambiti significativi le specificità delle relazioni sindacali della vigilanza.
- q. Istituisce la Commissione Paritetica per i cambi di appalto per favorire il mantenimento dei livelli occupazionali nel Settore assegnando alla stessa commissione anche il compito di deliberare l'intervento del Fondo per il Sostegno al Reddito a favore di eventuali esuberanti.
- r. Attua gli altri compiti che le parti, a livello di contrattazione collettiva, decideranno congiuntamente di attribuire agli Enti Bilaterali Regionali della Vigilanza Privata.
- s. Elabora e propone, alle parti sociali, firmatarie del C.I.T. del 16-07-2004, ogni iniziativa atta al miglioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti e degli imprenditori del settore.
- t. Ha un ruolo attivo a livello locale quale interlocutore ufficiale delle istituzioni competenti in materia di vigilanza privata affinché siano assunte iniziative coerenti alla tipicità del settore e finalizzate al suo miglioramento nel complesso.
- u. Svolge funzione di segreteria per le Commissioni Paritetiche Regionali e per l'O.P.N. previste dal CCNL Vigilanza siglato dalle parti sociali di cui all'art. 1 del presente Statuto, in data 08/01/2002.
- v. Elabora le proposte per il costo orario del lavoro utile a definire la tariffa Prefettizia sul costo del lavoro di settore.
- z. Elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie ed in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, finalizzate altresì a creare le condizioni opportune per la loro pratica attuazione.

**Art. 5** – L'EBITEV è finanziato dai contributi versati dalle aziende e dai lavoratori dipendenti del settore di riferimento, nelle misure e nelle modalità stabilite dall'art. 7 e 8 del CCNL Vigilanza Privata del 08/01/2002 e dall'art. 4 del CIT (Sostegno del reddito) per i dipendenti di Istituti della Vigilanza Privata del 16/07/2004.

**Art. 6** – Sono organi dell'EBITEV:

- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Il Vicepresidente
- Il Comitato Esecutivo
- Il Collegio dei Revisori dei Conti

Gli Organi di cui sopra durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

Nel caso in cui, durante il periodo di carica, venissero a mancare uno o più membri di detti organi, si provvederà alla loro sostituzione con le stesse procedure previste per i soggetti da sostituire. Ciascun socio può revocare in qualsiasi momento i propri rappresentanti con comunicazione scritta al Presidente, al Vicepresidente e al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

I Sostituti rimangono in carica fino alla normale scadenza statutaria.

Gli Organi mantengono i propri poteri sino all'insediamento dei nuovi Organi.

**Art 7 – Il Consiglio Direttivo.** Il Consiglio Direttivo è composto in modo paritetico da 24 delegati nominati:

12 dalle associazioni imprenditoriali firmatarie il CCNL e il CIT

12 dalle OOSS di cui

4 nominati dalla FILCAMS CGIL R.L.

4 nominati dalla FISASCAT CISL R.L.

4 nominati dalla UILTUCS UIL R.L.

Durata in carica e modalità sono quelle previste dall'art.6.

La prima riunione del Consiglio Direttivo verrà convocata dagli stessi soci fondatori.

Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente e il Vicepresidente dell'Ente Bilaterale Regionale, nel rispetto della bilateralità e dell'alternanza delle cariche, nonché i componenti il Comitato Esecutivo secondo quanto stabilito al successivo art. 8.

Il Consiglio Direttivo inoltre:

- Fissa gli indirizzi e le linee di sviluppo dell'attività per il raggiungimento degli scopi sociali;
- Approva, su proposta del Comitato Esecutivo, la relazione sull'attività programmata e su quelle svolte allegate al bilancio preventivo ed al conto consuntivo;
- Approva il regolamento dell'Ente Bilaterale Regionale.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, di concerto con il Vicepresidente, a mezzo lettera raccomandata da inviarsi 15 giorni prima della riunione, ovvero, con messaggio a mezzo e-mail, telegrafo e telefax, da inviarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri in carica.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno un rappresentante per ognuno dei soci fondatori presenti nel Consiglio Direttivo direttamente o a mezzo delega formale.

Le decisioni sono valide se assunte a maggioranza dei presenti (50% + 1) ad eccezione della elezione del Presidente, Vicepresidente e dei componenti del Comitato Esecutivo che vanno assunte all'unanimità.

Le funzioni del Segretario del Consiglio Direttivo sono normalmente svolte dal Direttore di cui all'art. 10 del presente Statuto.

## **Art. 8 – Comitato Esecutivo**

Il Comitato Esecutivo è espresso dal Consiglio Direttivo ed è composto da 12 membri effettivi eletti dal Consiglio Direttivo nel rispetto del carattere bilaterale e paritetico dell'Ente.

Dei 12 membri effettivi fanno parte di diritto il Presidente e il Vicepresidente.

Sulla base dei programmi di attività e degli indirizzi operativi fissati dal Consiglio Direttivo, il Comitato Esecutivo coordina l'attività dell'Ente, assicura l'attuazione dei programmi operativi adottando le deliberazioni ad essi inerenti.

Il Comitato Esecutivo inoltre:

- Elabora e propone al Consiglio Direttivo le linee di sviluppo dell'attività istituzionale dell'Ente, le relazioni annuali sull'attività svolta e su quella programmata per l'anno successivo; predisporre il regolamento dell'Ente;
- Definisce gli accordi di collaborazione per le iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale, di cui all'art. 2 del presente Statuto;
- Indirizza e coordina la gestione dell'Ente e provvede alla redazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo; assume i provvedimenti relativi al funzionamento ed all'organizzazione;
- Può adottare, in caso di urgenza, deliberazioni relative all'ordinaria gestione di competenza del Consiglio Direttivo sottoponendole a ratifica in occasione della prima seduta successiva di tale Organo;
- Gestisce il Contributo di Assistenza Contrattuale secondo le indicazioni previste dagli Articoli 7 e 8 del CCNL;
- Gestisce il Sostegno al reddito secondo le modalità previste dal Regolamento.

Il Comitato Esecutivo si riunisce su convocazione del Presidente di concerto con il Vicepresidente.

Le deliberazioni saranno assunte all'unanimità.

Il Comitato Esecutivo nomina ad ogni riunione un segretario, di norma il Direttore, e si riunisce di norma almeno due volte l'anno.

## **Art. 9 – Presidente e Vicepresidente**

### **a) Il Presidente**

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'EBITEV. Il Presidente ha ogni potere relativo alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo alternativamente tra i propri membri di designazione delle Associazioni Imprenditoriali e quelli di designazione delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori.

Il Presidente convoca gli organi di Amministrazione, determinando, di concerto con il Vicepresidente, le materie da portare in discussione.

Il Presidente, in caso di comprovata urgenza, può esercitare, di concerto con il Vicepresidente, i poteri del Consiglio Esecutivo, salvo ratifica dello stesso Consiglio esecutivo nella sua prima riunione.

Il Presidente sovrintende, di concerto con il Vicepresidente, al funzionamento dell'EBITEV esercitando tutte le funzioni a lui demandate da leggi, da regolamenti, dal Consiglio Direttivo e dal Consiglio Esecutivo.

#### **b) Il Vicepresidente**

Il Vicepresidente è eletto tra i membri di designazione della parte di cui non è espressione il Presidente.

Il Vicepresidente opera di concerto con il Presidente nei casi previsti dal presente Statuto.

Il Vicepresidente esercita le funzioni ed i poteri del Presidente, in caso di assenza o impedimento di questi.

- c) La firma sulle comunicazioni e sugli atti amministrativi, è congiunta.

#### **Art. 10 – Direttore**

1. Il Direttore è nominato dal Comitato Esecutivo su proposta della Presidenza.
2. E' responsabile dell'Organizzazione e del funzionamento dei servizi dell'EBITEV ed esercita le funzioni attribuitegli dagli Organi dello stesso.
3. Provvede a dare esecuzione alle delibere assunte dagli organi dell'EBITEV e dispone tutti i pagamenti delle spese obbligatorie previste per legge, per regolamento o per contratto.

#### **Art. 11 – Il Collegio dei Revisori dei Conti**

Il collegio dei Revisori nominato dal Comitato Direttivo sarà composto da cinque membri effettivi così designati: due scelti tra i delegati di parte datoriale, due tra i delegati dei soci di parte sindacale, e il Presidente del Collegio scelto, di comune accordo, dalle parti.

Competerà al Consiglio Direttivo la nomina dei Revisori.

Il Collegio dei Sindaci Revisori interviene di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo e avrà il compito di seguire attività di gestione del patrimonio e dei mezzi dell'EBITEV con ogni potere di accertamento e di ispezione riferendo allo stesso, con apposita relazione annuale sulle risultanze di bilancio.

#### **Art. 12 – Patrimonio sociale.**

Tutti i mezzi patrimoniali dell'EBITEV, le sue rendite ed i suoi proventi, ogni e qualsiasi entrata che qualsivoglia titolo concorra a incrementare le risorse dell'EBITEV e così qualsiasi bene mobile o immobile che a qualsiasi titolo sia pervenuto nella disponibilità dell'EBITEV, compresi i beni realizzati e/o acquisiti con le entrate di cui sopra, e così i contributi versati in adesione allo spirito e alla finalità del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della Vigilanza e i suoi rinnovi, i contributi eventualmente concessi da terzi pubblici o privati, e poi lasciti, donazioni, liberalità a qualsiasi titolo conferiti nel patrimonio dell'EBITEV, saranno destinati esclusivamente al conseguimento delle finalità dell'EBITEV o accantonamenti, se ritenuto necessario o opportuno, per il conseguimento delle medesime finalità in futuro.

#### **Art. 13 – Esercizio Sociale**

L'Esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Bilancio preventivo per il successivo esercizio deve essere approvato dal Consiglio Direttivo dell'EBITEV entro il 31 dicembre, il conto consuntivo entro il 30 giugno.

Al conto consuntivo deve essere allegata la situazione patrimoniale a termine dell'esercizio.

#### **Art. 14 – Avanzi di gestione**

Gli avanzi di gestione, alla fine di ogni esercizio, saranno destinati all'esercizio successivo e destinati ai fini dell'EBITEV.

#### **Art. 15 – Scioglimento – Cessazione**

Lo scioglimento dell'EBITEV potrà avvenire solo con voto unanime dei Soci Fondatori.

In caso di scioglimento dell'EBITEV o, comunque, di cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo, soddisfatte tutte le eventuali passività, sarà devoluto dal Consiglio Direttivo, escluso in ogni caso qualsiasi rimborso ai soci, per attività ed iniziative assimilabili a quelle che costituiscono lo scopo dell'EBITEV.

#### **Art. 16 – Finanziamento**

L'EBITEV è finanziato mediante riscossione delle quote di servizio di cui agli articoli 7 e 8 del CCNL Vigilanza Privata e all'art. 4 del CIT.

#### **Art. 17 – Regolamento**

Per l'attuazione del presente Statuto l'EBITEV si doterà di un regolamento, che dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Comitato Esecutivo. L'approvazione dovrà avvenire all'unanimità.

#### **Art. 18 – Riconoscimento Personalità Giuridica**

Le Organizzazioni stipulanti di cui all'art. 1 del presente Statuto, dichiarano che una volta costituitosi attraverso versamenti di cui all'art. 5 un patrimonio adeguato, verrà presentata ai sensi del D.P.R. n. 361 del 10 febbraio 2000 la domanda affinché all'Ente Bilaterale della Vigilanza Privata della Regione Lazio venga riconosciuto Personalità Giuridica, con tutte le conseguenze legali che ne deriveranno.

Medio tempore, l'EBITEV opererà come Associazione non riconosciuta e la responsabilità patrimoniale derivante dall'attività della stessa sarà imputata in parti uguali ai soggetti di cui all'art. 1 del presente Statuto.

#### **Art. 19 – Disposizioni finali**

I soci fondatori possono modificare all'unanimità il presente Statuto, presentandolo per la ratifica al Comitato di Vigilanza Nazionale. Gli scopi dell'EBITEV potranno essere modificati dai soci fondatori solo in rapporto a disposizioni espressamente pattuite a livello nazionale dalle parti stipulanti il CCNL della Vigilanza.

#### **Art. 20 – Rinvio alle leggi**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge in materia di associazioni di fatto senza scopo di lucro.